

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

LA DIRIGENTE

in attuazione della propria determinazione n° DIREZIONE-13 / 650 del 10/07/2020.

RENDE NOTO

- **che** dal giorno **13/07/2020** e per i successivi **60 giorni**, è indetto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione in degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP), indetto ai sensi degli artt. 7 e 10 della L.R. n. 2 del 02.01.2019 e s.m.i. e del suo regolamento di attuazione ed integrazione approvato con delibera della Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano n. 81 del 5 luglio 2019;

- **che** oggetto dell'assegnazione saranno gli alloggi di ERP disponibili ovvero comunicati dall'ente gestore dopo l'entrata in vigore della graduatoria definitiva formata sulla base del presente bando, ad esclusione di quelli destinati alla mobilità e all'utilizzo autorizzato nei limiti stabiliti dalle norme regolamentari e di legge.

- **che** tutte le domande presentate in occasione dei precedenti bandi ERP, pubblicati ai sensi della L.R. 96/1996 e della L.R. 41/2015, si intenderanno decadute dal momento dell'approvazione della graduatoria definitiva formata sulla base del presente bando.

ART.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO.

A) A norma dell'allegato A alla LRT n. 02/2019 e sm.i., la domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente bando;

Per partecipare al presente bando di concorso il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando nonché alla data della verifica dei requisiti in sede di assegnazione:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri non aderenti all'Unione Europea hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia, ovvero se in:

- possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; oppure se in
- possesso di permesso di soggiorno con validità almeno biennale e svolgimento di regolare attività lavorativa;
- possesso di un permesso di soggiorno per "asilo politico" e/o "protezione sussidiaria";

b) residenza anagrafica o sede attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel comune di Pisa al momento della pubblicazione del bando e al momento della verifica dei requisiti in sede di assegnazione e nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni anche non continuativi dalla data di pubblicazione del Bando;

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica equivalente "ISEE", in corso di validità e senza difformità, non superiore alla soglia di euro 16.500,00;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Pisa; l'alloggio è inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LRT 2/2019. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia);

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui ai alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente, in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro, tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima norma;

- e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;
- f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati da d2) ed e1)
- g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera a), b) e b-bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

I titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali su immobili, di valore catastale superiore al limite di euro 25.000,00 se in possesso dei requisiti, possono partecipare al bando di concorso, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione.

B) La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo lettera A .

1. Il nucleo familiare, come individuato dall'art.9 della LRT n. 2/2019 e s.m.i. è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76;
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;

3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART.2 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE.

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del DPR. n. 445/2000, all'autocertificazione (art. 46) dei requisiti ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47) per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso (art. 49).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del DPR 445/2000 che stabilisce che i medesimi *“possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”*, salve convenzioni internazionali che stabiliscano diversamente, mentre, negli altri casi *“gli stati, le qualità*

personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero" o, in mancanza, dalle autorità diplomatiche o consolari (all'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394) effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, secondo le disposizioni normative in vigore; dovranno quindi presentare idonea certificazione di impossidenza nel paese di origine con valori IVIE, o certificazione che attesti l'indisponibilità del bene, riferita alla data di pubblicazione del Bando, e a quella dell'assegnazione, certificazione riferita non solo al soggetto che sottoscrive la domanda medesima ma anche a tutti i componenti il nucleo familiare che abbiano compiuto diciotto anni alla data di pubblicazione del Bando, con adeguata traduzione. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine tale certificazione i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico" e/o "protezione sussidiaria". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando ERP 2020.

Con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2020 è stato stabilito che:

A) per i cittadini stranieri non comunitari:

- si procede come precisato al precedente capoverso;

B) per tutti i soggetti UE, di cittadinanza non italiana:

- i cittadini stranieri appartenenti alla UE potranno autocertificare i requisiti necessari per la partecipazione al bando, compreso quello della impossidenza, riferita ai componenti del nucleo maggiorenni alla data di pubblicazione del Bando;
- al momento della verifica dei requisiti, l'ufficio provvederà anzitutto a richiedere alle competenti autorità straniere, o alle autorità diplomatiche o al consolato, una verifica in ordine alle autocertificazioni presentate;
- in caso di mancata o inadeguata risposta, l'ufficio farà partecipi i potenziali assegnatari del procedimento per la verifica dei requisiti, cosicché verranno richieste ai componenti del nucleo assegnatario quelle certificazioni relative al paese di origine, che attestino l'impossidenza o il possesso di immobili di valore inferiore a quelli stabiliti dalla legge regionale, calcolati sulla base di valori IVIE, o certificazione che attesti l'indisponibilità del bene, certificazioni catastali o comunque immobiliari, o, in mancanza, rilasciate dalle autorità diplomatiche o consolari (art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394) che soltanto gli interessati sono in grado di ottenere e ciò con riferimento sia al momento della presentazione della domanda che al momento della assegnazione (art. 12, comma 3, della LRT 2/2019);
- anche in questo caso, a tutte le certificazioni, redatte in lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, secondo le disposizioni normative in vigore.

Il Comune di Pisa ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Il Comune di Pisa procederà inoltre ad effettuare controlli a campione e/o nei casi che lo ritenga necessario sulla veridicità delle certificazioni prodotte.

A tale riguardo si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR, n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

ART.3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI.

Il Comune indice il bando e procede all'istruttoria della domanda dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Bando.

Il Comune, entro 150 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune in merito all'esclusione od alla mancata attribuzione di punteggi. Non farà fede il timbro postale, le opposizioni dovranno pervenire entro la scadenza. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;
- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP, sulla base dei punteggi di cui all'allegato B alla Legge Regionale.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla

progressività decrescente della situazione economica equivalente (ISEE) così come dichiarata nella domanda di partecipazione al bando.

Nel caso in cui permanga la situazione di parità, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della LRT n.2/2019 – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990, il Comune di Pisa non invierà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria provvisoria e definitiva, né altro tipo di informazione relativa alla documentazione da produrre; la graduatoria e ogni altra comunicazione inerente il Bando ERP 2020 saranno visibili presso l'Albo Pretorio on line del Comune o sul sito istituzionale del Comune di Pisa (all'interno dell'area tematica CASA), e ciò sostituisce la comunicazione di cui all'art. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Le graduatorie saranno pubblicate nel rispetto della normativa vigente sulla privacy richiamando il numero di protocollo fornito al richiedente al momento della consegna della domanda.

Avverso alla graduatoria definitiva, gli interessati possono proporre i rimedi giurisdizionali prevista dalla normativa, e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo e ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili (nuovi e di risulta) sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge e dall'art.11 del Regolamento di attuazione ed integrazione della LRT n. 2/2019.

Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. ogni Comune deve procedere all'accertamento della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P.. I requisiti devono sussistere dalla data di pubblicazione del bando al momento dell'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data di protocollazione della comunicazione inviata al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento di assegnazione ed effettuata con raccomandata A/R o tramite messi notificatori comunali.

Preliminarmente all'assegnazione degli alloggi il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione dell'alloggio.

La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Eventuali differimenti rispetto al giorno fissato per la verifica riguarderanno esclusivamente rapporti tra Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'interessato non si presenti entro il termine indicato nella comunicazione senza addurre giustificazioni la domanda verrà esclusa dalla graduatoria dandone comunicazione all'interessato. Nel caso di giustificazioni valide si procederà a fissare un'ulteriore termine.

Qualora, in esito all'istruttoria, la domanda, ai sensi dell'art. 12 della legge, venga esclusa dalla graduatoria per perdita dei requisiti ne sarà data comunicazione all'interessato.

Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. presupposto per l'assegnazione, il Comune procede alla proposta di uno o più alloggi tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune – con proprio atto – provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione.

L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio nel termine di cui all'art.38, comma 3, lett. h) della legge è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

ART.5 - RINUNCIA.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi socio-sanitari. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI.

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 4,5,6,7 e 8 dell'art. 12 della LRT n. 2/2019 e s.m.i.

Al fine di ottemperare anche a quanto disposto dal comma 4 dell'art 12 della LRT e in particolare all'obiettivo della "razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari" tra i chiamati per l'assegnazione in rapporto agli alloggi disponibili al momento:

- i soggetti disabili hanno priorità di scelta degli alloggi;
- deve essere considerata la composizione del nucleo familiare in modo da assegnare gli alloggi più grandi ai nuclei via via più numerosi.

ART.7 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a che non venga approvata una nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

ART.8 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità stabiliti dalla legge. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti nell'art. 10 comma 6 della LRT n. 2/2019: ISEE meno favorevole e in caso di ulteriore parità la priorità è stabilita in base alla data di nascita: dal più anziano al più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (allegato B legge regionale)

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1-bis. Reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, o a-4-bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

Le condizioni di cui ai punti a-4, e a-4-bis sono da comprovare mediante idonea certificazione.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente all'ipotesi di richiedente che lavora nel comune di Pisa e risiede a più di 70 km dal luogo di lavoro.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque

essere attribuiti più di punti 6 (riferito al punto a-7).

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4, e a-4-bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1;

b) Condizioni abitative:

Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3;

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1. al Comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

Le condizioni di cui ai punti b-1 e b-2 saranno accertate dagli uffici tecnici comunali competenti a seguito della richiesta di tale punteggio.

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito risulti regolarmente corrisposto e sia:

- superiore ad un terzo del reddito imponibile: punti 3;
- uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4;

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, della L.R. 2/19 e s.m.i. o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2;

Le due condizioni di cui al punto b-6. (coabitazione e sovraffollamento) non sono cumulabili

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nel comune di Pisa:

- da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
- almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3;
- almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. **Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.** Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: punti 1;
- non inferiore ad anni 10: punti 2;

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART.9 - CANONE DI LOCAZIONE.

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019 e s.m.i..

ART.10 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pisa dal 13/07/2020 entro e non oltre l'11/09/2020 pena esclusione.

Si fa presente che non saranno presi in considerazione i documenti prodotti fuori dai termini del bando, che potranno essere allegati soltanto con l'opposizione avverso la graduatoria provvisoria.

Il Bando e i moduli di domanda sono disponibili presso:

- il sito del Comune di Pisa Area Casa al seguente link nella parte delle Notizie: <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html>; o nella voce Bandi <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/7069/Bandi.html>
O direttamente alla seguente pagina sezione Bandi di Gara e Altri Bandi-Altri Bandi: <https://www.comune.pisa.it/it/bandi/pageType:altri%2520bandi,id:2739>
- le sedi dei principali sindacati degli inquilini;
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Lungarno Galileo Galilei n. 43 oppure presso gli uffici decentrati nei giorni di apertura al pubblico. L'eventuale ritiro cartaceo avverrà solo a seguito di comunicazione sul sito del Comune di Pisa Area Casa nella sezione Notizie al seguente link: <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html>.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere **corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione** e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso e potranno essere presentate nei seguenti modi:

- presentate a mano all'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di Pisa negli orari di apertura;
- spedite con raccomandata postale A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, all'Ufficio Casa del Comune di Pisa, Via Degli Uffici n. 1, 56125 Pisa, accludendo fotocopia del documento di identità del richiedente, entro il termine di scadenza del bando. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante;
- inviate a mezzo PEC all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679).

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "**Titolare**"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffici n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il Responsabile della protezione dei dati è Innova srl con sede in Telese Terme (BN), via Nazionale Sannitica, 8 ed il coordinatore del Team DPO è l'ing. **Giuseppe Pacelli** e-mail: dpo@innova-srl.it pec: amministrazione@pec.innova-srl.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (*per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli*).

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza; - verificare le dichiarazioni sostitutive prestate dagli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio; - prestare i servizi richiesti dagli interessati; - dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte.

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016 cui si unisce, per i servizi a domanda individuale, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed utente.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (*chi può conoscere i Suoi dati personali*).

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono **accessibili** ai dipendenti e collaboratori del Titolare, segnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento

- alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa. Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra utilizzando l'apposito **modello per l'esercizio dei diritti** pubblicato alla pagina <https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezione-dati.html>, inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: dpo@innova-srl.it o amministrazione@pec.innova-srl.it e privacy@comune.pisa.it

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR. Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>

ART. 12- NORMA FINALE.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni e alla vigente normativa in materia. Il Responsabile del procedimento è individuato nel funzionario dell'Ufficio Politiche della Casa, dott.ssa Elisabetta Suligoj.